

emerge che quest'ultima, all'atto dell'inquadramento nella Giunta regionale campana, ha ricevuto un assegno *ad personam* pari, dapprima ad euro 3310,45 e successivamente ad euro 3611,40 annuali.

Risulta pertanto rispettato il disposto di cui all'art. 202 DPR 3/57 - Assegno personale nei passaggi di carriera -, il quale recita:

“ Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica” .

Orbene, ciò che di fatto la ricorrente lamenta è che nell'ambito della retribuzione diretta erogata in suo favore non è stata ricompresa la voce “ retribuzione professionale docenti “ e che l'assegno *ad personam* è andato via via riducendosi, essendo stato considerato come riassorbito dai successivi aumenti retributivi contrattualmente stabiliti per i dipendenti della Regione.

Rileva dunque stabilire se nel caso che occupa l'assegno *ad personam* erogato in favore della ricorrente possa essere definito come assorbibile oppure no .

Ritiene questo Giudice che nella specie si tratti di assegno non assorbibile dai successivi miglioramenti contrattuali, di talchè appare corretta sul punto la tesi della ricorrente, non vertendosi nella ipotesi dettata dalla regola generale predetta .

Va tenuto conto della pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro – 14 aprile 2010 n. 8887 “ *L'assegno di garanzia stipendiale -attribuito ai dipendenti del Comparto Scuola transitati all'Inps con decorrenza dal 1° settembre 1998- è emolumento *ad personam* concesso al solo scopo di consentire la conservazione del livello retributivo già maturato presso il Ministero di provenienza, sicchè esso è riassorbibile con gli aumenti retributivi successivamente riconosciuti. Non spettano i cd. scatti di anzianità all'interno della stessa qualifica, poiché da tempo non più previsti nella retribuzione dei dipendenti del Parastato” .*

E' utile ripercorrere la parte motiva della detta sentenza :

*“la giurisprudenza, risalente e univoca, del Giudice amministrativo (munito all'epoca di giurisdizione esclusiva sulle controversie di lavoro pubbliche) ha escluso che il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202, costituisse espressione di un principio generale, applicabile a tutti i dipendenti pubblici e in ogni caso di trasferimento, interpretando la norma nel senso che la disciplina relativa all'assegno *ad personam*, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne esclusivamente i casi di passaggio di carriera presso la stessa amministrazione statale o anche diversa amministrazione, purché statale, non (anche) i passaggi nell'ambito di amministrazione non statale, ovvero tra diverse amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa (ex plurimis, Cons. Stato, ad. plen. 16 marzo 1992 n. 8) .*

Trattasi di affermazione che la Corte condivide e fa propria, posto che la norma risponde alla precipua finalità che il mutamento di carriera nell'ambito dell'organizzazione burocratica dello Stato non comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto; ma di "regresso" può parlarsi soltanto confrontando posizioni omogenee nel contesto di un sistema burocratico unitario, entro il quale il dipendente statale si sposti con le modalità previste per il "passaggio" ad altra amministrazione statale o ad altra carriera (v. d.P.R. n. 3 del 1957, artt. 199 e 200).

Sussistono, dunque, limiti soggettivi ed oggettivi all'applicabilità della norma che inducono di per sé ad escludere che alla stessa possa essere attribuita una portata estensiva e che il legislatore abbia inteso, con tale disposizione, porre un principio di ordine generale, da valere per ogni tipo di passaggio ed indipendentemente dalla natura statale o meno delle organizzazioni nel cui ambito si verifica la mobilità.

Né soccorre il richiamo al successivo d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 12 che al citato art. 202 si riconnette, e di cui ripete le finalità e limiti, solo aggiungendo il riferimento alle "disposizioni analoghe", ma pur sempre concernenti l'impiego statale, esclusivo destinatario della normativa recata dal decreto. Discende con evidenza dalle considerazioni svolte che la legge n. 537 del 1993 (art. 3, comma 57), siccome dichiaratamente inteso ad innovare la disciplina dell'assegno ad personam di cui al d.P.R. n. 3 del 1957 (art. 202) e altre analoghe disposizioni, resta estraneo alla regolamentazione di assegni contemplati da altre fonti normative.

Il rilievo consente di ricondurre la fattispecie al principio generale, applicabile in tema di passaggi di personale, che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8693/2006 che richiama Cass. n. 12956/2005, Cass. n. 1756/2000, Cass. n. 2575/1998), ha individuato nella riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, argomentandone l'esistenza dal d. lgs. n. 29 del 1993 (art. 34), come sostituito dal d. lgs. n. 80 del 1998 (art. 19) (ora d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 31) ed osservando le regole dettate dalla norma in questione - nella parte in cui dispone la continuità giuridica del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti, secondo le regole dettate dall'art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diverse dal "trasferimento di azienda" - non consentano di dubitare che il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento opera nell'ambito e nei limiti della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili a seguito del trasferimento.

Sempre secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, il diritto alla conservazione di un determinato trattamento retributivo già spettante presso l'amministrazione di provenienza, senza riassorbimento nel trattamento complessivo dovuto dall'ente di destinazione, presuppone la presenza di "disposizioni speciali" - di legge, di regolamento o di atti amministrativi - che espressamente e specificamente lo definiscano come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità di corresponsione indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto.

Ed è a queste "disposizioni speciali" - attributive di trattamenti cosiddetti "di privilegio", in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l'amministrazione di destinazione (nella specie, quelle disciplinanti il personale dell'INPS) - che si ricollega l'ipotesi contemplata nel d.lgs. n. 80 del 1993, art. 2, comma 3, (ora d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3), nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, aggiungendo che i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi".

Nella fattispecie, ritiene questo Giudice che si verta, appunto, nella ipotesi eccezionale indicata dalla Cassazione, trattandosi di trasferimento non tra amministrazioni statali bensì tra amministrazione statale ed ente locale ed essendo tra l'altro prevista a livello di contrattazione collettiva (nel silenzio sul punto del contratto individuale) la regola della non riassorbibilità dell'assegno *ad personam*.

Giova infatti rammentare sul punto il contenuto della dichiarazione congiunta numero 24 allegata al C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali del 2004, la quale riconosce il diritto del lavoratore trasferito ad un assegno personale volto a colmare la eventuale differenza negativa tra la nuova retribuzione e quella percepita presso l'amministrazione di provenienza, definendo l'assegno in parola espressamente come "non riassorbibile" (v. doc. 5 produz. cit.).

Per verità, la previsione di cui alla detta dichiarazione sembrerebbe concernere solo i trasferimenti effettuati nel periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003 ma detta sul punto una regola generale che risulta applicabile anche a trasferimenti operanti in periodi diversi e comunque sotto la vigenza della detta regolamentazione contrattuale, come quello in esame; ciò del resto in aderenza con la previsione, altrettanto espressa, contenuta sempre nella detta dichiarazione congiunta, secondo la quale *"le parti concordano nel ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto"*, in tal caso senza alcuna restrizione dal punto di vista temporale.

Risultando condivisibile, pertanto, l'impostazione della parte ricorrente e, dovendo ritenersi l'assegno attribuito non riassorbibile, occorre valutare se sia corretto il calcolo allegato al ricorso, a tenore del quale l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto includere nell'assegno in parola anche la voce "retribuzione professionale docenti".

Ritiene sul punto questo Giudice che tale inclusione non appare giustificata; in primo luogo, parte ricorrente ha fugacemente accennato nell'atto introduttivo alla mancata considerazione, nel calcolo dell'assegno *ad personam*, della detta voce (v. penultima pagina) senza in alcun modo però specificare per quale motivo la stessa avrebbe dovuto invece esservi inclusa; inoltre, non ha fatto menzione alcuna circa la fonte contrattuale dell'emolumento in parola e la sua natura.

Ne consegue che manca dimostrazione alcuna circa la necessità del mantenimento della indicata voce nell'assegno in questione; e, d'altra parte, la voce in parola, per quanto emerge dalla sua stessa denominazione e dalla memoria della Regione convenuta, presenta la finalità di valorizzazione della funzione docente in quanto tale allo scopo di sostenere il miglioramento del servizio scolastico (parere Aran riportato in memoria, n. 733846 del 2012) con la conseguenza che non se ne giustifica la percezione in favore di un dipendente che non eserciti più la funzione in parola, come è accaduto pacificamente quanto alla ricorrente.

Pertanto, escludendo la voce appena menzionata dal ricalcolo della tredicesima mensilità, e dovendosi condividere i conteggi depositati in cancelleria a cura di parte ricorrente in data 8.10. 2014, così come integrati dalle note di chiarimento da ultimo depositati, residua in favore della ricorrente, per differenze retributive dovute alla considerazione errata dell'assegno ad personam come riassorbibile di cui sopra si è detto, l'importo totale di euro 21.615,91 ; tale importo viene calcolato a partire dalle prime differenze riscontrabili sul punto, risalenti all'anno 2006, fino all'anno in corso; ciò in quanto la domanda risulta formulata dal 2004 fino "all'attualità", senza che comunque la pronuncia vada ultra petita, tenuto conto del maggiore importo richiesto in ricorso.

La Regione convenuta va pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate, per i periodi sopra indicati, e per le causali sopra indicate, oltre accessori (interessi legali dalle maturazioni al saldo).

Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.

Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.

Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, che si risolve in una soccombenza reciproca, sussistono le ragioni richieste dal codice di rito per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 21.615,91, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

Rigetta per il resto il ricorso.

Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Napoli, 25.11. 2014

Tribunale di Napoli
Sezione II civile e Penale

Il sottoscritto cancelliere
pronunciata per il presente
Napoli, 26 NOV. 2014

La sentenza è stata
25-11-2014
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DIRETTORE GENERALE

Il Giudice
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa TOMASSI

Ad istanza dell'Avv. Daniela Fierro, procuratore costituito nell'interesse di Cavaleri Giuseppina nel procedimento conclusosi con la sentenza che precede, si notificchi alla Regione Campania, in persona del Legale Rapp.te pt, con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n°81, con l'invito a provvedere tempestivamente al pagamento degli importi liquidati ed all'adeguamento dello stipendio corrente della Cavaleri secondo i criteri accertati dall'Autorità Giudiziaria, il tutto con riserva di proporre appello avverso la medesima sentenza per la parte della domanda non accolta e con l'avvertimento che, in mancanza di tempestivo adeguamento dello stipendio, ci si vedrà costretti ad adire la Giustizia per quanto di ragione, con ulteriore danno Erariale.

Daniela Fierro

UFFICIO DEL
LEGGISLATORE
destinatario
dell'incarico *Giuseppina Maria Fortuna*

14 GEN 2015

UFFICIO DEL
DE LUCA ALBERTO